

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martín e G. von Rintelen, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e A. Daly, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*
- 3) *La Repubblica francese sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Causa C-562/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Pubblicità comparativa — Direttiva 2006/114/CE — Articolo 4 — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 7 — Confronto obiettivo dei prezzi — Omissione ingannevole — Pubblicità in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia — Liceità — Informazione rilevante — Grado e supporto dell'informazione)

(2017/C 104/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Carrefour Hypermarchés SAS

Convenuta: ITM Alimentaire International SASU

Dispositivo

L'articolo 4, lettera a) e c), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che può essere illecita, ai sensi della prima delle menzionate disposizioni, una pubblicità, come quella in discussione nel procedimento principale, in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a tipologia o dimensioni, laddove tali negozi appartengano ad insegne ognuna delle quali dispone di una gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni e l'operatore pubblicitario confronti i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori della propria insegna con quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti, a meno che i consumatori non siano informati, in modo chiaro e dal messaggio pubblicitario stesso, che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell'insegna dell'operatore pubblicitario e quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti.

Spetta al giudice del rinvio, per valutare la liceità di una simile pubblicità, verificare se, nel procedimento principale, alla luce delle circostanze della fattispecie, la pubblicità di cui trattasi soddisfa il requisito di obiettività del confronto e/o presenti un carattere ingannevole, da un lato, prendendo in considerazione la percezione dei prodotti in parola da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e, dall'altro, tenendo conto delle indicazioni che compaiono nella menzionata pubblicità, in particolare di quelle relative ai negozi dell'insegna dell'operatore pubblicitario e a quelli delle insegne concorrenti i cui prezzi sono stati posti a confronto, e, più in generale, di tutti gli elementi della medesima.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

(Causa C-585/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Zucchero — Contributo alla produzione — Calcolo della perdita media — Calcolo dei contributi alla produzione — Regolamento (CE) n. 2267/2000 — Validità — Regolamento (CE) n. 1993/2001 — Validità)

(2017/C 104/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Raffinerie Tirlemontoise SA

Convenuto: État belge

Dispositivo

- 1) L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la perdita media, è necessario dividere il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
- 2) L'articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo complessivo dei contributi alla produzione, si deve considerare la perdita media calcolata dividendo il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
- 3) I regolamenti (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare, e (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.

⁽¹⁾ GU C 38 del 1.2.2016.